



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA- TEMPIO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56	del 19-12-2024
--------------	-----------------------

**Oggetto: Affidamento alla soc. Multiservice srl del servizio di pulizia locali e strutture comunali.
Periodo 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenze	CONSIGLIERI	Presenze
Lai Francesco	P	Orunesu Giovanni Antonio	P
Mattana Matteo	P	Asole Francesca	P
Maludrottu Giuseppe	P	Zirottu Maurizio	P
Burrai Gianfranco	A	Decandia Elio	P
Folino Alessia	P	Piredda Martina	A
Fresi Debora	P	Carbone Francesco	A
Molino Antonello	P		

Assegnati n. 13 Presenti n. 10
In carica n. 13 Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Matteo Mattana in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule
- Partecipano, con diritto di intervento e senza diritto di voto gli Assessori:

Piredda Teodoro Andrea	P
Biancu Riccardo	P

Si dà atto che il Consigliere Zirottu giustifica l'assenza del Consigliere Carbone Francesco alla seduta.

PREMESSO CHE:

- con atto del Consiglio comunale n. 24 del 18 maggio 2004, successivamente modificato con proprie deliberazioni n° 3/2014 e n° 3/2017 è stato approvato lo statuto della società Multiservice srl Unipersonale, società a totale capitale comunale, che all'art. 3 dello statuto della predetta società individua l'oggetto sociale della medesima che comprende, la gestione di alcuni servizi comunali;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.gennaio.2017, è stato approvato il vigente statuto della società Multiservice srl Unipersonale, società a totale capitale comunale, che all'art. 3 dello statuto della predetta società individua l'oggetto sociale della medesima che comprende, la gestione di alcuni servizi comunali;
- che il servizio di pulizia e igienizzazione dei locali Comunali è un servizio essenziale che deve essere garantito nel tempo, con continuità e puntualità al fine di soddisfare le esigenze del personale e degli utenti, consentendo agli stessi un regolare svolgimento delle attività lavorative e un completo utilizzo degli uffici comunali in condizioni di igiene e pulizia;

DATO ATTO CHE la soc. Multiservice S.r.l. rappresenta Società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dal Codice dei contratti pubblici e dal D. Lgs. 175/2016 ss.mm.ii in materia di *in house*, quale ente strumentale del Comune, può svolgere "*in-house providing*" le attività e i servizi elencati nello Statuto e, in particolare, l'esecuzione del servizio di pulizia e igienizzazione dei locali Comunali, nonché altre prestazioni connesse o complementari al conseguimento dell'oggetto sociale;

CONSIDERATO che il servizio di pulizia e igienizzazione dei locali Comunali, oggetto di affidamento, è in scadenza in data 31 dicembre.2024, si rende necessario procedere al nuovo affidamento *in-house* per il periodo dal 01 gennaio.2025 al 31.dicembre 2026

RICHIAMATO l'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii. prevede:

- al comma 1: "*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata*";
- al comma 3: "*Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci*";

RILEVATO che ricorrono i presupposti per l'affidamento "*in-house providing*" ossia:

- a. totale partecipazione pubblica;

- b. sussistenza di un controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle attività gestite dagli uffici comunali;
- c. rapporto di stretta strumentalità fra l'attività svolta dalla società e le finalità pubbliche dell'Ente controllante, tale da configurare la prevalenza della destinazione dell'attività svolta da Multiservice in favore del Comune (che si concretizza allorché oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante);
- d. assenza di capitali privati che comportino controlli, poteri di veto o riservino ai soci privati un'influenza determinante sulla società controllata;

DATO ATTO che la soc. Multiservice:

- a. rappresenta Società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dal Codice dei contratti pubblici e dal D. Lgs. 175/2016 ss.mm.ii in materia di *in house*;
- b. quale ente strumentale del Comune, può svolgere "*in-house providing*" le attività e i servizi di cui trattasi, nonché altre prestazioni connesse o complementari al conseguimento dell'oggetto sociale.

DATO ATTO, altresì che:

- a. secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione *in house* dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai principi generali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- b. il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 definisce:
 - I. principi generali del servizio pubblico locale - art.3 comma 2: *"L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni"*;
 - II. scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale - art. 14 comma 2: *"Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del citato D.lgs"*;

- III. affidamento a società in house - art. 17 comma 2: *“Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del citato D.lgs”;*
- IV. durata dell'affidamento e indennizzo - l'art. 19 comma 1: *“Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4”.*

CONSIDERATO CHE il valore dell'affidamento in oggetto risulta essere inferiore alla soglia di rilevanza Europea e, pertanto, tale affidamento non rientra nelle fattispecie di cui all'art 17 co 2 del D.lgs 201/2022, come sopra riportato.

RITENUTO, pertanto, che l'affidamento *in house* alla Soc. Multiservice del servizio di pulizia e igienizzazione dei locali Comunali risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, per le motivazioni di seguito esposte:

- a. in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- b. i costi del servizio risultano contenuti, a livello confrontabile con il mercato esistente, considerato che soc. Multiservice. realizza una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna, rappresentando una caratteristica costante nel tempo per quanto attiene i servizi di gestione del verde pubblico svolti dalla Società;
- c. l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;

- d. la durata dell'affidamento è calcolata nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario tra gli investimenti proposti, i servizi in progetto e lo stanziamento di bilancio;
- e. per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, si rinvia alla Relazione, agli atti, formulata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 201/2022.

ATTESO CHE l'Amministrazione ritiene opportuno, per le ragioni suesposte affidare il servizio del servizio di pulizia e igienizzazione dei locali Comunali, ricorrendo all'*in-house providing*;

VISTO l'allegata relazione sulla proposta per l'affidamento dei servizi di pulizia e igienizzazione dei locali comunali per il periodo 01 gennaio 2025 - 31 dicembre 2026, alla soc. Multiservice srl mediante il modello *in house providing*, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012

VISTA la nota della società Multiservice srl, acquisita al protocollo n 20022 del 02 dicembre 2024 con la quale ha formalizzato il preventivo per l'affidamento del servizio in argomento, a partire dal 01 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026 per un importo di € 113.899,20. Iva compresa di cui Euro 93.360,00 per imponibile ed Euro 20.539,20 per IVA al 22%, per un costo annuale pari a €56.949,60 IVA compresa;

DATO ATTO che il corrispettivo preventivato potrà essere soggetto a variazioni positive o negative in relazione ad eventuali economie o diseconomie che dovessero emergere in seguito ai monitoraggi effettuati dalla società comunale relativi all'adeguamento ai reali costi sostenuti per il servizio;

VISTA la normativa sopra citata e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa - come nota metodologica - che nel redigere la relazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, si è voluto comunque uniformare la stessa a quanto prescritto dal D.lgs 201 del 2022

DATO ATTO CHE la forma di gestione prescelta è coerente con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e dell'impossibilità di interruzione del pubblico servizio.

VISTO il parere positivo espresso dal Revisore dei Conti, acquisito al protocollo dell'Ente n 20667 del 12 dicembre 2024.

ATTESO che l'Amministrazione ritiene opportuno, per le ragioni su esposte affidare il servizio di Gestione per la durata di tre anni, del servizio di pulizia e igienizzazione dei locali Comunali, ricorrendo all'*in house providing*

RITENUTO che:

- a) la proposta avanzata dalla società Multiservice S.r.l. possa essere attuata e che pertanto si può procedere all'affidamento del servizio succitato per il periodo 01 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026;

- b) l'affidamento in house alla soc. Multiservice del servizio di pulizia e igienizzazione dei locali Comunali risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, per le motivazioni di seguito esposte:
- c) in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- d) i costi del servizio risultano contenuti, a livello confrontabile con il mercato esistente, considerato che la Multiservice S.r.l. realizza una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna, rappresentando una caratteristica costante nel tempo per quanto attiene le prestazioni del servizio oggetto di affidamento
- e) l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- f) la durata dell'affidamento è calcolata nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario tra gli investimenti proposti, i servizi in progetto e lo stanziamento di bilancio;
- g) per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, si rinvia alla Relazione allegata alla presente,

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022, non è necessario redigere la relazione di congruità ai sensi dell'art. 17. Affidamento a società *in house*, in quanto l'affidamento in oggetto non supera la soglia comunitaria (ad oggi € 221.000), tenuto conto anche dei precedenti affidamenti a partire dal 1 gennaio 2023;

RITENUTO pertanto di provvedere all'affidamento in *house providing*, dalla data di perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari fino al 31 dicembre 2026, alla Soc. Multiservice nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

VISTI

- Il bilancio per l'esercizio in corso;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

UDITO il dibattito riportato nel file audio-video allegato relativo agli argomenti in oggetto;

Con votazione unanime resa in modalità elettronica palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 19-12-2024 - pag. 6 - COMUNE DI LOIRI P.S.PAOLO

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse al presente atto, che qui si intendono completamente richiamate e trascritte e costituiscono la motivazione della presente delibera;
2. **DI APPROVARE** la Relazione, redatta dal servizio Lavori Pubblici e Servizi al Territorio comunale, sulla proposta per l'affidamento dei servizi di pulizia e igienizzazione dei locali comunali per il periodo 01 gennaio 2025 - 31 dicembre 2026, alla soc. Multiservice srl mediante il modello in house providing, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.l. 179/2012
3. **DI AFFIDARE** il *Servizio pulizia e igienizzazione degli immobili comunali* alla Multiservice srl Unipersonale, società a totale capitale comunale, dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, per un costo annuale, compresi oneri sicurezza e iva al 22%, di spese di personale, spese di gestione, costi generali indiretti di gestione, di € 113.899,20. Iva compresa di cui Euro 93.360,00 per imponibile ed Euro 20.539,20 per IVA al 22%, per un costo annuale pari a €56.949,60 IVA compresa;
4. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria per il servizio in oggetto, per le annualità 2025 e 2026, è garantita nel Bilancio 2024/2026 al capitolo di spesa n. 2024/171.2;
5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio di procedere con ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto nell'albo pretorio comunale on line e nell'apposita sezione di amministrazione trasparente nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 concernente il "riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Con successiva separata votazione unanime, resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter procedere tempestivamente ad effettuare gli adempimenti successivi alla sua approvazione.

Si dà atto che, dopo la conclusione dell'esame del presente punto, il Presidente pone ai voti l'inversione dell'ordine del giorno per passare all'esame del punto iscritto al numero 8 dell'ordine del giorno; L'inversione è disposta con votazione unanime, resa per alzata di mano.

Il verbalizzante dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale

della seduta a tutti gli effetti. (Art. 37 de Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari).

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Biancu
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca Cocco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)	Il Presidente Matteo Mattana (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)
--	--

Il verbalizzante dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti

(art. 37 comma 3 regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari approvato con deliberazione n° 1/2023)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 19-12-24

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Natalina Baule
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)